



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BIELLA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BIELLA

Registrazione di Atto Privato

Il 24/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSJ, serie 3, numero 515

data di stipula: 18/07/2024

ident.vo telematico: TSJ24L000515000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90078060028

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90078060028	RMLVLR72E10A859L			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE

Classificazione:

Mittente: SCI-ABILE MONTAGNA SENZA BARRIERE

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0040449

Data: 24/07/2024

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**"SCI-ABILE MONTAGNA SENZA BARRIERE O.D.V."**

In data 18/07/2024 in Biella, via Santuario d'Oropa n. 410, si sono riunite le seguenti persone:

- RAMELLA PAIA VALERIO, nato a Biella (VC) il 10/05/1972 e residente in Biella (BI), via Santuario d'Oropa n. 410, codice fiscale RMLVLR72E10A859L;
- BORSA MARCO, nato a Borgosesia (VC) il 13/09/1966 e residente in Borgosesia (VC), via T. Grassi n. 15, codice fiscale BRSMRC66P13B041L;
- GASTALDI MARCO, nato a Biella (VC) il 02/07/1963 e residente in Courmayeur (AO), via Des Forges n. 2, codice fiscale GSTMRC63L02A859L;
- CAVALIERE CARLO, nato a Biella (BI) il 07/06/1958 e residente in Gaglianico (BI) via Fiorita n. 15, codice fiscale CVLCRL58H07A859V;
- BRUNELLI ANDREA, nato a Biella (VC) il 25/08/1975 e residente in Pettinengo (BI), via Roma n. 8, codice fiscale BRNNDR75M28A859Y;
- CABRINI ADRIANO, nato a Melara (RO) il 17/03/1954 e residente in Biella (BI), via San Giuseppe Cottolengo n. 59, codice fiscale CBRDRN54C17F095C;
- PRINA CARLO, nato a Pralungo (VC) il 12/01/1955 e residente in Biella, via Cantone Chiesa n. 5, codice fiscale PRNCRL55A12G980S.

I presenti designano, in qualità di Presidente della presente assemblea

costitutiva il Sig. Ramella Paia Valerio, il quale accetta, inoltre viene designato il Sig. Gastaldi Marco, che accetta, quale segretario per assistere e coadiuvare il Presidente nella stesura del presente atto,

Il Presidente dell'assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione e delinea gli obiettivi comuni.

I presenti di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

1) Denominazione e durata

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed in riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, è costituita tra i presenti l'Associazione denominata "SCI-ABILE MONTAGNA SENZA BARRIERE O.D.V." Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), nell'apposita sezione a) "Organizzazioni di Volontariato" potrà iniziare ad operare nella forma prevista di Organizzazione di Volontariato,

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 29 del dell'allegato statuto sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

2) Sede legale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella, via Santuario d'Oropa
n. 410.

Il trasferimento della sede legale nel Comune di Biella non comporta modifiche statutarie, se avviene all'interno dello stesso Comune deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,
amministrative, sezioni locali.

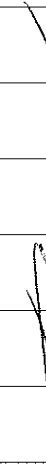
3) Scopi, finalità ed attività:

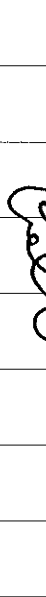
L'associazione ha come scopi e finalità il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

“L’assistenza e l’accompagnamento di persone disabili nello svolgimento di attività fisica, l’organizzazione e gestione di attività sportive di ogni genere, con particolare riferimento a quelle paraolimpiche, ludiche, ricreative, turistiche, formative didattiche, individuali o di gruppo con particolare riferimento alle attività svolte sulla neve, in montagna ed all’area aperta.

Attività di approccio allo sport ed alla natura attraverso, passeggiate, trekking,
escursioni in genere.

Formazione, ricerca, didattica, preparazione, assistenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici, formativi ed educativi della pratica sportiva e





dall'attività fisica in genere".

Nel perseguire tali scopi e finalità e nell'intento di agire a favore delle persone disabili, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 08 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 112 e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

4) Soci

L'associazione si avvale dell'attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

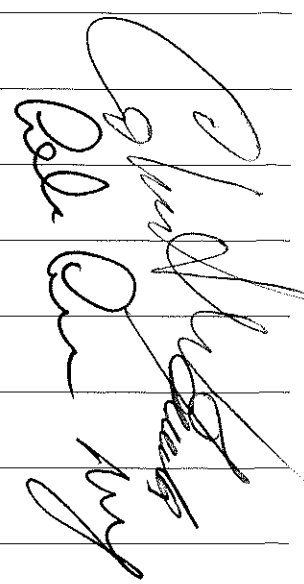
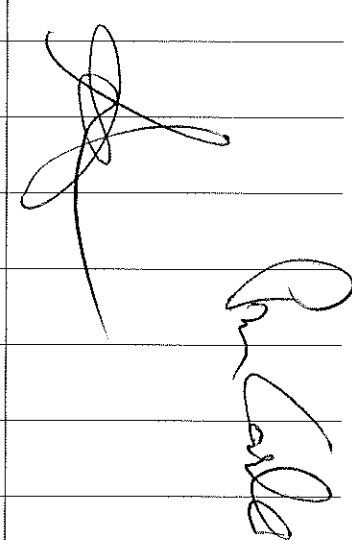
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con quella di volontario.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii...

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono



contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

6) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

7) Statuto

Il Presidente dà lettura integrale dello statuto sociale, il quale contiene le norme relative al funzionamento ed all'amministrazione dell'Associazione.

I presenti dichiarano di accettare ed approvare lo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

8) Composizione del primo Consiglio Direttivo

I presenti, che costituiscono il primo nucleo di associati, stabiliscono all'unanimità che, per il primo mandato il Consiglio Direttivo per la durata di tre esercizi, sia composto da n. 7 membri, nominando a farne parte le seguenti persone ed attribuendo altresì le seguenti cariche;

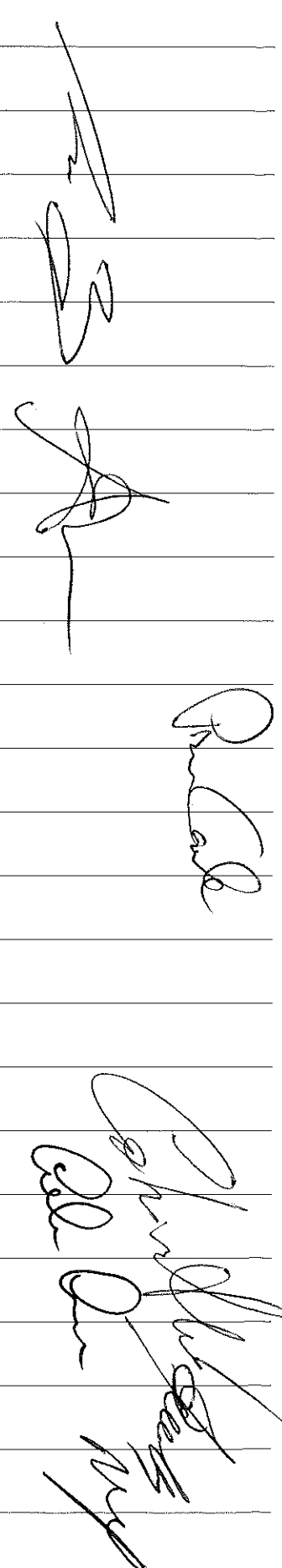
RAMELLA PAIA VALERIO – Presidente;

BORSA MARCO – Vice Presidente;

GASTALDI MARCO – Segretario;

CAVALIERE CARLO – Tesoriere;

BRUNELLI ANDREA – Consigliere;



PRINA CARLO – Consigliere.

Tutti i presenti dichiarano di accettare le cariche loro attribuite.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, li 18/07/2024

I soci fondatori:

Firmato:

RAMELLA PAIA VALERIO:

BORSA MARCO:

GASTALDI MARCO:

CAVALIERE CARLO:

BRUNELLI ANDREA:

PRINA CARLO:

CABRINI ADRIANO:



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 515 Serie 3

Add. 24 LUG. 2024

Liquidato €

Versato €

L'INCARICATO

Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**"SCI-ABILE MONTAGNA SENZA BARRIERE O.D.V."****SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "SCI-ABILE MONTAGNA SENZA BARRIERE O.D.V." Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella.

Il trasferimento della sede legale nel Comune di Biella non comporta modifiche statutarie, se avviene all'interno dello stesso Comune deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

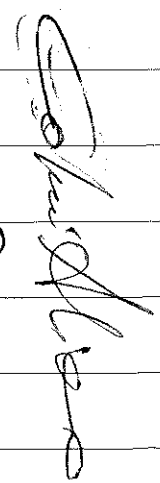
ART. 3) la durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente statuto.

ART. 4) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.






ART. 5) L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopi e finalità

L'associazione ha come scopi e finalità il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

“L'assistenza e l'accompagnamento di persone disabili nello svolgimento di attività fisica, l'organizzazione e gestione di attività sportive di ogni genere, con particolare riferimento a quelle paraolimpiche, ludiche, ricreative, turistiche, formative didattiche, individuali o di gruppo con particolare riferimento alle attività svolte sulla neve, in montagna ed all'area aperta.

Attività di approccio allo sport ed alla natura attraverso, passeggiate, trekking, escursioni in genere.

Formazione, ricerca, didattica, preparazione, assistenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici, formativi ed educativi della pratica sportiva e dall'attività fisica in genere”.

Attività

Nel perseguire tali scopi e finalità e nell'intento di agire a favore delle persone disabili, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 08 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104 ed alla

legge 22 giugno 112 e successive modificazioni;

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editotiali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

SOCI

ART. 6) L'associazione si avvale dell'attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con quella di volontario.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii...

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 7) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro

rappresentante.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 9) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo

domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima

convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali.

La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente;

➤ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 13) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

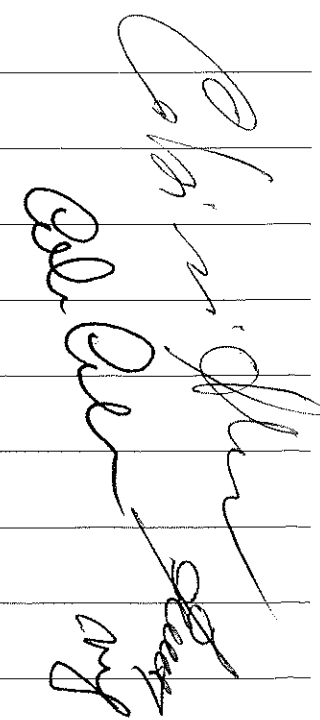
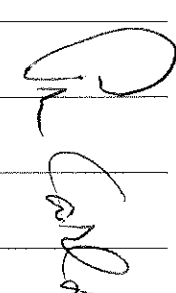
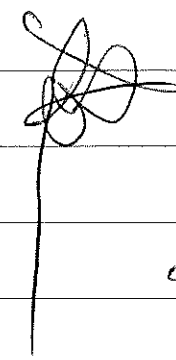
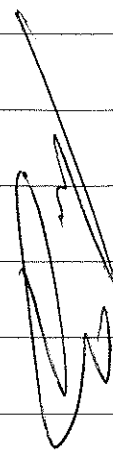
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del



Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuiti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 29.e 30.

ART. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there is a signature that appears to be 'Riccardo'. Further down, there is a signature that looks like 'Claudio'. At the bottom, there are several more signatures, including one that appears to be 'Antonio' and another that looks like 'Marco'.

maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'Organo di controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, è composto da un Sindaco Unico o da un Organo Collegiale, composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra le categorie di soggetti di cui agli art. 2397 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche
- k. mediante offerte di modico valore.

Art. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 27) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal

Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 28) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Biella, li 18/07/2024

I soci fondatori:

Firmato:

RAMELLA PAIA VALERIO:

BORSA MARCO;

GASTALDI MARCO:

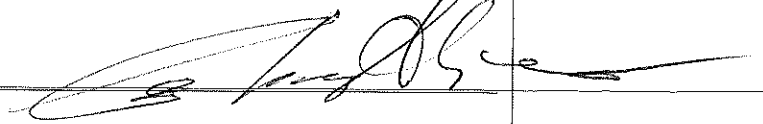
CAVALIERE CARLO:

BRUNELLI ANDREA:

PRINA CARLO:

[Handwritten signatures and notes in the right margin]

CABRINI ADRIANO:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Cabrini', is written across the top of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.